Memoria dell'Associazione EBS allo schema di D.lgs di recepimento della REDIII (Atto n. 324)

L'Associazione EBS – Energia da Biomasse Solide rappresenta dal 2016 i principali produttori industriali italiani di energia elettrica da biomasse solide.

EBS raggruppa 15 operatori e 17 impianti di potenza superiore ai 5 MW, distribuiti su tutto il territorio nazionale, per una capacità complessiva superiore a 270 MWe, che genera una produzione annua oltre i 1.700 GWh, continuativa e programmabile.

Gli impianti associati impiegano circa 2 milioni di tonnellate di biomassa solida contribuendo in modo significativo alla valorizzazione delle filiere agroforestali nazionali e al mantenimento di una gestione sostenibile del territorio.

La filiera della biomassa solida rappresenta un comparto strategico per la decarbonizzazione del sistema elettrico, la riduzione della dipendenza energetica dall'estero e la gestione sostenibile delle risorse forestali. Essa garantisce inoltre una presenza stabile in aree rurali e montane, generando occupazione qualificata e indotta locale.

1. Considerazioni generali

La Direttiva (UE) 2023/2413 (RED III) aggiorna il quadro normativo europeo sulle energie rinnovabili, fissando per il 2030 l'obiettivo di una quota complessiva del 42,5% nel consumo finale lordo.

Lo schema di decreto legislativo di recepimento oggi in esame incide in modo rilevante sul comparto delle biomasse solide, con effetti che riguardano:

- l'introduzione dei nuovi criteri di sostenibilità;
- la ridefinizione dei regimi di sostegno;
- la classificazione delle biomasse sostenibili e il riconoscimento degli impianti esistenti.

È fondamentale sottolineare che il comparto rappresentato da EBS è un settore pienamente operativo, con filiere mature e consolidate che hanno richiesto anni di sviluppo, investimenti e sperimentazione.
Qualsiasi modifica normativa che introduca nuovi adempimenti o restrizioni rischia pertanto di generare impatti immediati sulle realtà più fragili della catena produttiva — come le piccole imprese boschive o agricole — e di compromettere la tenuta complessiva del sistema.

Inoltre, l'esperienza italiana in materia di gestione forestale, tracciabilità dei materiali e controlli ambientali è tra le più rigorose e longeve a livello europeo. L'introduzione di requisiti ulteriori e uniformi a livello UE, già ampiamente garantiti dal sistema nazionale, rischia di tradursi in un aumento degli oneri burocratici senza benefici ambientali aggiuntivi.

EBS ritiene pertanto necessario che il decreto di recepimento valorizzi le specificità italiane, salvaguardando l'equilibrio delle filiere e assicurando un quadro regolatorio chiaro, stabile e coerente con la normativa nazionale già vigente (es. TUFF e sistemi di autorizzazione ambientale e forestale).

2. Osservazioni e proposte di modifica

Alcune delle osservazioni riportate di seguito fanno riferimento a disposizioni recepite letteralmente dalla Direttiva europea, sulle quali siamo consapevoli che non sia possibile intervenire in sede nazionale, al fine di evitare rilievi da parte della Commissione europea in fase di valutazione.

Riteniamo tuttavia importante rappresentarle, al fine di offrire un quadro completo degli impatti sul settore e di dare evidenza delle principali preoccupazioni degli operatori.

Per quanto riguarda l'articolo 5, invece, è stata formulata una specifica proposta di osservazione, su cui invece auspichiamo esserci margini di modifica.

***

Articolo 5 – Principio dell'uso a cascata della biomassa

Il principio dell'uso a cascata è da sempre parte integrante del modello operativo delle imprese associate EBS, già disciplinato dal TUFF – per le matrici forestali – e comunque da prassi consolidate. Si rilevano tuttavia perplessità e timori riguardo ai decreti attuativi previsti ai commi 1 e 2, che potrebbero introdurre vincoli eccessivi o rallentamenti nella filiera.

In particolare:

- il decreto MASE–MASAF, volto a definire criteri e modalità di utilizzo della biomassa, rischia di determinare fasi di stallo nella gestione dei materiali in assenza di tempistiche di emanazione certe;
- la possibilità di deroghe al principio di uso a cascata su istanza degli enti territoriali potrebbe risultare frammentaria e poco tempestiva, generando sprechi e dispersioni di materiale.

Si propone dunque la seguente osservazione:

- Valuti il Governo, all'articolo 5 comma 4, di aggiungere, dopo le parole "dell'ente territoriale interessato" le seguenti "o degli operatori di settore". L'attuale riferimento suscita infatti

preoccupazioni negli operatori di tutta la filiera in merito alla sua reale applicabilità in tempistiche e modalità realmente funzionali alla gestione del materiale interessato, e la modifica proposta ha l'obiettivo di evitare che lo stesso materiale venga abbandonato, disperso, non valorizzato per la non corretta e/o tempestiva finalizzazione delle interlocuzioni tra i soggetti istituzionali individuati. Si propone quantomeno che le istanze motivate possano pervenire anche dal mondo delle imprese (operatori economici e/o associazioni di categoria) e che tali istanze siano sufficienti per garantire presso il MASAF un iter snello e con tempistica di conclusione breve e certa.

***

Articolo 29 – Criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas serra

La formulazione proposta introduce un eccessivo irrigidimento dei criteri di sostenibilità, senza tenere conto delle specificità delle filiere legnose nazionali, caratterizzate da approvvigionamenti di prossimità, tracciabilità certificata e filiere corte o contratti quadro a carattere nazionale.

La previsione di requisiti uniformi per tutte le tipologie di biomassa rischia di penalizzare i sistemi locali, non considerando le differenze territoriali e la disponibilità di materia prima.

- **Proposta –** Prevedere meccanismi differenziati per il calcolo delle emissioni di filiera, valorizzando i modelli di economia circolare e di prossimità (filiera corta, residui agricoli e forestali, sottoprodotti industriali).

***

Articolo 35 – Procedure autorizzative e adempimenti amministrativi

L'introduzione di ulteriori adempimenti amministrativi in materia di sostenibilità (verifica documentale, certificazione, monitoraggi periodici) comporta un aggravio gestionale e finanziario sproporzionato per gli operatori, in particolare per gli impianti esistenti di minore dimensione.

Si sottolinea inoltre la scarsa chiarezza circa la tempistica e la validità delle certificazioni già rilasciate ai sensi della precedente RED II.

- **Proposta –** Introdurre disposizioni transitorie chiare per gli impianti esistenti e prevedere un regime semplificato di rinnovo delle certificazioni di sostenibilità, evitando duplicazioni procedurali.

***

Articolo 40 – Ruolo delle Regioni

La definizione delle competenze regionali in materia di controlli e autorizzazioni deve essere accompagnata da linee guida uniformi a livello nazionale, per evitare difformità interpretative che possano rallentare le procedure e creare disparità territoriali.

- **Proposta** – Istituire un tavolo **tecnico permanente MASE–Regioni–Operatori**, volto ad assicurare omogeneità applicativa e un confronto strutturato sulle linee di indirizzo operative.

3. Conclusioni

Il comparto delle biomasse solide rappresenta un pilastro strategico del sistema energetico nazionale, contribuendo in modo determinante al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e alla valorizzazione sostenibile delle risorse territoriali. Si tratta di un settore che, sin dalla sua nascita, ha fatto propri i principi alla base delle Direttive RED, promuovendo la valorizzazione degli scarti e dei residui agricoli e forestali e generando sviluppo economico e occupazionale in aree rurali e montane spesso marginali.

È pertanto fondamentale tutelare e consolidare le filiere virtuose costruite negli anni, che hanno investito con responsabilità nella gestione sostenibile delle risorse e nella tracciabilità della biomassa, contribuendo in modo concreto alla riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e al rafforzamento della sicurezza energetica nazionale.

Il recepimento della Direttiva RED III deve avvenire nel pieno riconoscimento delle specificità italiane, che rappresentano un modello di riferimento a livello europeo per qualità dei controlli, solidità normativa e trasparenza delle filiere.

In tal senso, è essenziale dare attuazione al principio, richiamato dalla stessa Direttiva, di semplificazione amministrativa e riduzione degli oneri di conformità, attraverso il riconoscimento dei sistemi di certificazione già esistenti e l'adozione delle migliori pratiche amministrative.

Solo un approccio che coniughi sostenibilità, efficienza e pragmatismo potrà assicurare la continuità e lo sviluppo di un settore che già oggi contribuisce in modo rilevante al raggiungimento degli obiettivi energetici e ambientali del Paese.